



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 74 del 17/04/2024

OGGETTO: Autorizzazione scavalco condiviso ai sensi dell'art. 23 del CCNL - Comparto Funzioni Locali - Triennio 2019/2021 e scavalco d'eccedenza ai sensi [dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311 del 30.12.2004](#) al dipendente Dott. Giuseppe PALMERI per prestare servizio presso il Comune di Partanna.

L'anno duemilaventiquattro (2024) il giorno diciassette (17) del mese di aprile alle ore 13:20 in Castelvetro e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

		Presente in sede.	Presente in audio/video Collegamento	Assente
Alfano Enzo	Sindaco	X		
Galfano Giuseppe	Assessore	X		
Foscari Filippo	Assessore	X		
Mandina Angela	Assessore	X		
Cavarretta Giuseppina Fiorella	Assessore		X	
Manuzza Antonino	Assessore			X
Calamia Luigi	Assessore			X
D'Agostino Luca	Assessore		X	

Con la partecipazione del Vice Segretario Comunale, Avv. S. M. Caradonna

Il Sindaco/Presidente, accertato con l'ausilio del Segretario Comunale, il numero legale dei componenti della Giunta presenti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria;
- ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con nota n° 4745 del 29.02.2024 del *Comune di Partanna*, acquisita, in pari data, al prot. generale di questo ente al n° 14219, con la quale, si chiede di utilizzare in modo congiunto con il *Comune di Castelvetro* e per 12 ore a settimana al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, una unità di personale dipendente a tempo indeterminato del *Comune di Castelvetro*, ed in particolare il *Dott. Giuseppe PALMERI*, mediante stesura di un accordo di collaborazione da stipularsi ai sensi [dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004](#);
- con la medesima, ha chiesto di utilizzare in modo congiunto con il *Comune di Castelvetro*, e per 6 ore a settimana all'interno dell'ordinario orario di lavoro, la medesima unità di personale, mediante stesura di un accordo di collaborazione da stipularsi ai sensi dell'art. 23, comma 1, del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali;
- con nota n° 6646 del 25.03.2024 del *Comune di Partanna*, acquisita, in data 26.03.2024 al prot. generale di questo ente al n° 20158, con la quale si integrava la superiore nota precisando che l'utilizzo del dipendente in questione è richiesto fino al 31.12.2024;
- il comma 557 dell'art. 1 della Legge n. 311 del 30.12.2004 a mente del quale i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;
- la conversione nella legge n. 74/2023 del DL 41/2023 - *Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*, tra i vari emendamenti, ha previsto l'inserimento all'art. 3 del comma 6-bis che ha elevato il limite della popolazione da 5.000 a 15.000 abitanti;

PRESO ATTO della disponibilità manifestata dal dipendente e rilevando che le ulteriori incombenze da svolgere per un periodo limitato non incideranno sulla produttività e sul rendimento richiesto dal *Comune di Castelvetro*, datore di lavoro del predetto;

RILEVATO CHE:

- il *Comune di Partanna* ha una popolazione inferiore a 15.000 abitanti e dato atto che la ratio della norma di cui [all'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004](#) è quella di consentire ai piccoli Comuni, con organico estremamente ridotto nel numero, di far fronte ai problemi derivanti dalle limitazioni delle assunzioni, avvalendosi dell'attività di dipendenti di altri Enti Pubblici;
- la norma citata è considerata *lex specialis* in materia di impiego pubblico negli enti locali di piccole dimensioni, ponendosi quale unica ed esclusiva deroga al principio dell'unicità del rapporto di pubblico impiego e prevedendo quale limite massimo di impiego quello di 48 ore settimanali, in quanto limite imposto dall'Unione Europea in materia di lavoro subordinato e recepito dall'ordinamento italiano;

VISTO il parere del Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione - Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni n. 34/2008, con il quale si ribadisce che [l'art. 1, c. 557, della L. n. 311/2004](#) non sia da considerarsi abrogato dalla intervenuta riscrittura [dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001](#) ad opera del comma 79 dell'art. 3 della Legge Finanziaria 2008 e si precisa che la norma citata non prevede limiti temporali per l'utilizzo, né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione;

RICHIAMATA la circolare n. 2/2005 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie, nonché l'annesso parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005, ai sensi della quale:

- la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario giornaliero e settimanale;

- non è necessaria la stipula di un contratto di lavoro presso l'Ente utilizzatore, in quanto la formula organizzativa introdotta [dall'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004](#) non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato;

RICHIAMATO l'art. 23 del vigente CCNL del comparto Funzioni Locali, rubricato Personale utilizzato a tempo parziale nelle Unioni e nei servizi in convenzione il quale, in sostituzione del previgente art. 14 del CCNL 22.1.2004 del medesimo comparto, ha così statuito:

- «1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.*
- 2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.*
- 3. La contrattazione collettiva integrativa dell'ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 80 (Fondo risorse decentrate: utilizzo) del presente CCNL.*
- 4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del presente CCNL.*
- 5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:*
 - l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;*
 - l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;*
 - al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziato presso ciascun ente.*
- 6. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000.*

7. *Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL.*
8. *Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 14 del CCNL 22.01.2004, nonché l'art. 17, comma 6, del CCNL21.05.2018»;*

ATTESO CHE:

- nel caso in esame vengono in rilievo gli istituti dello «scavalco condiviso», di cui all'art. 23 del vigente CCNL, e dello «scavalco d'eccedenza» di cui alla L. 311/2004;
- nel cosiddetto «scavalco condiviso», di cui al vigente CCNL, si consente l'utilizzo di un dipendente per una parte dell'orario di lavoro, secondo le modalità stabilite in apposita convenzione;
- il cosiddetto «scavalco d'eccedenza» consente invece che il dipendente a tempo pieno di altra amministrazione presti – al di fuori dell'orario ordinario di lavoro, e per un numero massimo di 12 ore settimanali, non potendosi superare il limite di durata massimo dell'orario di lavoro, comprese le ore di lavoro straordinario, di 48 ore a settimana;
- il cumulo di entrambi gli istituti è consentito, anche alla luce dell'orientamento ARAN n. 1554, solo nella particolare ipotesi di cui all'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004, come nel caso in esame;
- in proposito, la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Regione Molise, con la deliberazione 109/2017, ha evidenziato che *la normativa vigente non esclude che un ente locale possa fare ricorso contestualmente, e con riferimento al medesimo dipendente, ai due diversi istituti giuridici del cd. «scavalco condiviso» e del c.d. «scavalco d'eccedenza» l'operazione sopra descritta è ammissibile se si considera la configurazione giuridica che la giurisprudenza contabile ha attribuito all'istituto del c.d. «scavalco condiviso»; come visto, infatti, in tale fattispecie il dipendente, pur rivolgendo parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di due enti pubblici, resta legato ad un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale;*

CONSIDERATO CHE:

- lo scavalco d'eccedenza rappresenta un *unicum* nel panorama del pubblico impiego, in deroga al principio dell'esclusività del rapporto di lavoro a tempo pieno, mediante l'utilizzo di personale dipendente di altre amministrazioni, al fine di venire incontro alle esigenze degli enti di piccole dimensioni a fronte di organici estremamente ridotti;
- anche sulla materia dello scavalco d'eccedenza si è espressa la giurisprudenza della magistratura contabile (per tutte, e da ultimo, Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Puglia, deliberazione 80/2022/PAR, con numerosi richiami ad ulteriore giurisprudenza della magistratura contabile), il Consiglio di Stato con i pareri n. 3764/2013 e 2141/2005, il Ministero dell'Interno con la circolare n. 2 del 26.05.2014, e il Dipartimento della Funzione Pubblica con parere n. 34/08, ed in ragione delle interpretazioni sistematiche tutte ivi esplicitate può farsi ricorso allo «scavalco d'eccedenza», alle condizioni e nei limiti che ne consentono il legittimo utilizzo, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, laddove ciò non arrechi pregiudizio e non interferisca con il corretto e tempestivo assolvimento dei compiti istituzionali svolti presso l'ente di appartenenza, nonché previo assenso del dipendente interessato;

RITENUTO di dover procedere, con lo strumento normativo di cui all'art. 23 del CCNL Comparto Funzioni Locali e di cui [all'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004](#), all'autorizzazione al comando temporaneo presso il *Comune di Partanna* del dipendente *Dott. Giuseppe PALMERI*, dalla data di sottoscrizione della convenzione e sino al 31.12.2024, affinché il lavoratore possa prestare servizio presso il predetto ente per **6 (sei)** ore settimanali durante l'ordinario orario di lavoro e per **12 (dodici)** ore settimanali oltre l'ordinario orario di lavoro, provvedendo altresì ad approvare e stipulare con l'altro comune la necessaria convenzione.

CONSIDERATO in ogni caso che le prestazioni di lavoro presso il *Comune di Partanna* da parte del dipendente interessato:

- avverranno sostanzialmente al di fuori dell'orario di lavoro e senza interferire sulla piena operatività del dipendente presso l'Ente di appartenenza;
- non determinano situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o di incompatibilità;
- si configurano come strumenti di arricchimento e crescita professionale del dipendente stesso, con potenziali e positive ricadute sull'apporto dello stesso in favore dell'Ente di appartenenza;

RILEVATO CHE:

- nel caso in esame, la convenzione intercorre tra il *Comune di Castelvetro* e il *Comune di Partanna*, con popolazione inferiore a 15000 abitanti, presso il quale sarà distaccato il *Dott. Giuseppe PALMERI*, per lo svolgimento delle attività di cui in narrativa;
- la medesima convenzione circoscrive l'orario di lavoro in «*scavalco d'eccedenza*» in numero **12** ore settimanali, aggiuntive rispetto all'ordinario orario di lavoro presso il *Comune di Castelvetro*, nel rispetto quindi del limite dell'orario massimo di lavoro di **48** ore settimanali;
- il trattamento economico per l'utilizzo in *scavalco* – sia *condiviso* che *d'eccedenza* - è posto interamente a carico del *Comune di Partanna*, a valere sulle risorse rese disponibili per le unità di personale di cui all'art. 67-ter c. 3 del D.L. n. 83/2012, convertito in L. 134/2012, in quanto ente utilizzatore;
- pertanto, il presente atto non comporta oneri per *Comune di Castelvetro*;
- il *Dott. PALMERI* ha prestato, per le vie brevi, il proprio assenso e il Responsabile della struttura organizzativa di appartenenza del dipendente (*VII Direz. Org. Programmazione Finanziaria, Partecipate e controlli, Provveditorato, Economato, Gestione Risorse Umane*) esprime il proprio assenso con la sottoscrizione della presente deliberazione, sul presupposto che tale utilizzo non arrechi pregiudizio all'assolvimento dei compiti istituzionali del medesimo dipendente;
- la durata dello «*scavalco*» di cui è causa decorre dalla *data di sottoscrizione della convenzione* e sino al 31.12.2024, subordinatamente alla proroga delle funzioni e delle coperture finanziarie di cui all'art. 1, c. 464, della L. 30.12.2021 n. 234;

VISTO lo schema di accordo di collaborazione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativo all'utilizzo del dipendente del *Comune di Castelvetro* (*Funziario Amministrativo* – cat. Giurid. D/3 economica D/4), il quale dovrà svolgere la propria attività presso il *Comune di Partanna* per diciotto ore la settimana di cui:

- n° **6 (sei)** ore settimanali nell'orario ordinario di lavoro;
- n° **12 (dodici)** ore settimanali oltre l'orario ordinario di lavoro che saranno espletate presso il *Comune di Partanna*;

CONSIDERATO CHE dovranno essere rispettate le prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, stabilite dal [D. Lgs. n. 66/2003](#), come integrato e modificato dal [D. Lgs. n. 213/2004](#), o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in particolare in tema di:

- Orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita (*n. 48 ore settimanali* nell'arco temporale di riferimento), comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;
- Periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- Ferie annuali, che dovranno essere fruita dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, trattandosi di maggiore entrata, del

Responsabile Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTI:

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*», ed in particolare gli artt. 6, 7 e 38;
- l'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'O.R.EE.LL;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

A voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte;

1. **DI APPROVARE** l'accordo di collaborazione con il *Comune di Partanna*, come da schema allegato alla presente deliberazione per formare parte integrante e sostanziale (*Allegato «A»*) inerente lo scavalco condiviso ai sensi dell'art. 23 del CCNL - Comparto Funzioni Locali - Triennio 2019/2021 e lo scavalco d'eccedenza ai sensi [dell'art. 1 comma 557 Legge n. 311 del 30.12.2004](#) al dipendente Dott. Giuseppe PALMERI;
2. **DI DARE ATTO CHE** il *Comune di Partanna* si avvarrà delle prestazioni di lavoro del dipendente del *Comune di Castelvetro* (*Funzionario Amministrativo - ex cat. Giurd. D/3, ex cat. Econ. D/4*), ai sensi dell'art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004 e dell'art. 23 del C.C.N.L. del 16 novembre 2022 per il periodo dalla *data di sottoscrizione della convenzione* e sino al 31.12.2024, per un numero di diciotto ore la settimana di cui:
 - n. **6 (sei)** ore settimanali nell'orario ordinario di lavoro;
 - n. **12 (dodici)** ore settimanali oltre l'orario ordinario di lavoro che saranno espletate presso il *Comune di Partanna*;
3. **DARE ATTO CHE** la presente deliberazione, ai fini contabili, comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente, anche se gli oneri finanziari, derivanti così come previsto nella Convenzione di cui all'allegato «A», non comportano aggravii di spesa, in quanto la stessa viene interamente rimborsata dall'Ente utilizzatore;
4. **DI INCARICARE** il Responsabile della *VII Direzione Organizzativa «Programmazione Finanziaria, Partecipate e controlli, Provveditorato, Economato, Gestione Risorse Umane»*, a porre in essere i relativi atti gestionali per dare esecuzione alla presente deliberazione;
5. **DI AUTORIZZARE**, a tal uopo, il Dott. Giuseppe PALMERI a prestare servizio presso il Comune di Partanna, con la tempistica e le modalità riportate nell'allegato schema di Convenzione;
6. **DI TRASMETTERE** al *Comune di Partanna* il presente provvedimento per i provvedimenti conseguenti.
7. **DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO

F.to Enzo Alfano

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Giuseppe Galfano

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to S. M. Caradonna

<p><u>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</u></p> <p>ai sensi dell'art. 12, comma 1°, della L.R. 44/91</p> <p>Castelvetrano, li 17/04/2024</p> <p><i>IL VICE SEGRETARIO COMUNALE</i></p> <p>F.to S. M. Caradonna</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p><i>IL SEGRETARIO COMUNALE</i></p> <p>_____</p>
--	--

<p><u>CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ</u></p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione</p> <p><i>IL SEGRETARIO COMUNALE</i></p> <p>_____</p>
--



CITTÀ DI CASTELVETRANO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

VII Direzione Organizzativa

*Programmazione Finanziaria, Partecipate e Controlli,
Provveditorato, Economato, Gestione Risorse Umane*

3° Serv.: U.O. Gestione risorse umane (parte giuridica e economica)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Autorizzazione scavalco condiviso ai sensi dell'art. 23 del CCNL - Comparto Funzioni Locali - Triennio 2019/2021 e scavalco d'eccedenza ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311 del 30.12.2004 al dipendente Dott. Giuseppe PALMERI per prestare servizio presso il Comune di Partanna.

Esaminata ed approvata dalla Giunta Comunale

il 17/04/2024 con deliberazione n. 74

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 co. 2° della L.R. 44/91:

- SI

Li 15/04/2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Andrea Antonino Di Como

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrative esprime parere: Favorevole

Data 15/04/2024 *IL RESPONSABILE*
F.to Andrea Antonino Di Como

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Favorevole

Data 15/04/2024 *IL RESPONSABILE*
F.to Andrea Antonino Di Como

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA

€. _____

AL CAP. _____ IPR N. _____

Data, _____

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DELLA VII DIREZIONE ORGANIZZATIVA

PREMESSO CHE:

- con nota n° 4745 del 29.02.2024 del *Comune di Partanna*, acquisita, in pari data, al prot. generale di questo ente al n° 14219, con la quale, si chiede di utilizzare in modo congiunto con il *Comune di Castelvetro* e per 12 ore a settimana al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, una unità di personale dipendente a tempo indeterminato del *Comune di Castelvetro*, ed in particolare il *Dott. Giuseppe PALMERI*, mediante stesura di un accordo di collaborazione da stipularsi ai sensi [dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004](#);
- con la medesima, ha chiesto di utilizzare in modo congiunto con il *Comune di Castelvetro*, e per 6 ore a settimana all'interno dell'ordinario orario di lavoro, la medesima unità di personale, mediante stesura di un accordo di collaborazione da stipularsi ai sensi dell'art. 23, comma 1, del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali;
- con nota n° 6646 del 25.03.2024 del *Comune di Partanna*, acquisita, in data 26.03.2024 al prot. generale di questo ente al n° 20158, con la quale si integrava la superiore nota precisando che l'utilizzo del dipendente in questione è richiesto fino al 31.12.2024;
- il comma 557 dell'art. 1 della Legge n. 311 del 30.12.2004 a mente del quale i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;
- la conversione nella legge n. 74/2023 del DL 41/2023 - *Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*, tra i vari emendamenti, ha previsto l'inserimento all'art. 3 del comma 6-bis che ha elevato il limite della popolazione da 5.000 a 15.000 abitanti;

PRESO ATTO della disponibilità manifestata dal dipendente e rilevando che le ulteriori incombenze da svolgere per un periodo limitato non incideranno sulla produttività e sul rendimento richiesto dal *Comune di Castelvetro*, datore di lavoro del predetto;

RILEVATO CHE:

- il *Comune di Partanna* ha una popolazione inferiore a 15.000 abitanti e dato atto che la ratio della norma di cui [all'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004](#) è quella di consentire ai piccoli Comuni, con organico estremamente ridotto nel numero, di far fronte ai problemi derivanti dalle limitazioni delle assunzioni, avvalendosi dell'attività di dipendenti di altri Enti Pubblici;
- la norma citata è considerata *lex specialis* in materia di impiego pubblico negli enti locali di piccole dimensioni, ponendosi quale unica ed esclusiva deroga al principio dell'unicità del rapporto di pubblico impiego e prevedendo quale limite massimo di impiego quello di 48 ore settimanali, in quanto limite imposto dall'Unione Europea in materia di lavoro subordinato e recepito dall'ordinamento italiano;

VISTO il parere del Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione - Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni n. 34/2008, con il quale si ribadisce che [l'art. 1, c. 557, della L. n. 311/2004](#) non sia da considerarsi abrogato dalla intervenuta riscrittura [dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001](#) ad opera del comma 79 dell'art. 3 della Legge Finanziaria 2008 e si precisa che la norma citata non prevede limiti temporali per l'utilizzo, né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione;

RICHIAMATA la circolare n. 2/2005 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie, nonché l'annesso parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005, ai sensi della quale:

- la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario giornaliero e settimanale;

- non è necessaria la stipula di un contratto di lavoro presso l'Ente utilizzatore, in quanto la formula organizzativa introdotta [dall'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004](#) non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato;

RICHIAMATO l'art. 23 del vigente CCNL del comparto Funzioni Locali, rubricato Personale utilizzato a tempo parziale nelle Unioni e nei servizi in convenzione il quale, in sostituzione del previgente art. 14 del CCNL 22.1.2004 del medesimo comparto, ha così statuito:

- «1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.*
- 2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.*
- 3. La contrattazione collettiva integrativa dell'ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 80 (Fondo risorse decentrate: utilizzo) del presente CCNL.*
- 4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del presente CCNL.*
- 5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:*
 - l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;*
 - l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;*
 - al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziati presso ciascun ente.*
- 6. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000.*

7. *Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL.*
8. *Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 14 del CCNL 22.01.2004, nonché l'art. 17, comma 6, del CCNL21.05.2018»;*

ATTESO CHE:

- nel caso in esame vengono in rilievo gli istituti dello «scavalco condiviso», di cui all'art. 23 del vigente CCNL, e dello «scavalco d'eccedenza» di cui alla L. 311/2004;
- nel cosiddetto «scavalco condiviso», di cui al vigente CCNL, si consente l'utilizzo di un dipendente per una parte dell'orario di lavoro, secondo le modalità stabilite in apposita convenzione;
- il cosiddetto «scavalco d'eccedenza» consente invece che il dipendente a tempo pieno di altra amministrazione presti – al di fuori dell'orario ordinario di lavoro, e per un numero massimo di 12 ore settimanali, non potendosi superare il limite di durata massimo dell'orario di lavoro, comprese le ore di lavoro straordinario, di 48 ore a settimana;
- il cumulo di entrambi gli istituti è consentito, anche alla luce dell'orientamento ARAN n. 1554, solo nella particolare ipotesi di cui all'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004, come nel caso in esame;
- in proposito, la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Regione Molise, con la deliberazione 109/2017, ha evidenziato che *la normativa vigente non esclude che un ente locale possa fare ricorso contestualmente, e con riferimento al medesimo dipendente, ai due diversi istituti giuridici del cd. «scavalco condiviso» e del c.d. «scavalco d'eccedenza» l'operazione sopra descritta è ammissibile se si considera la configurazione giuridica che la giurisprudenza contabile ha attribuito all'istituto del c.d. «scavalco condiviso»; come visto, infatti, in tale fattispecie il dipendente, pur rivolgendo parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di due enti pubblici, resta legato ad un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale;*

CONSIDERATO CHE:

- lo scavalco d'eccedenza rappresenta un *unicum* nel panorama del pubblico impiego, in deroga al principio dell'esclusività del rapporto di lavoro a tempo pieno, mediante l'utilizzo di personale dipendente di altre amministrazioni, al fine di venire incontro alle esigenze degli enti di piccole dimensioni a fronte di organici estremamente ridotti;
- anche sulla materia dello scavalco d'eccedenza si è espressa la giurisprudenza della magistratura contabile (per tutte, e da ultimo, Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Puglia, deliberazione 80/2022/PAR, con numerosi richiami ad ulteriore giurisprudenza della magistratura contabile), il Consiglio di Stato con i pareri n. 3764/2013 e 2141/2005, il Ministero dell'Interno con la circolare n. 2 del 26.05.2014, e il Dipartimento della Funzione Pubblica con parere n. 34/08, ed in ragione delle interpretazioni sistematiche tutte ivi esplicitate può farsi ricorso allo «scavalco d'eccedenza», alle condizioni e nei limiti che ne consentono il legittimo utilizzo, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, laddove ciò non arrechi pregiudizio e non interferisca con il corretto e tempestivo assolvimento dei compiti istituzionali svolti presso l'ente di appartenenza, nonché previo assenso del dipendente interessato;

RITENUTO di dover procedere, con lo strumento normativo di cui all'art. 23 del CCNL Comparto Funzioni Locali e di cui [all'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004](#), all'autorizzazione al comando temporaneo presso il *Comune di Partanna* del dipendente *Dott. Giuseppe PALMERI*, dalla data di sottoscrizione della convenzione e sino al 31.12.2024, affinché il lavoratore possa prestare servizio presso il predetto ente per **6 (sei)** ore settimanali durante l'ordinario orario di lavoro e per **12 (dodici)** ore settimanali oltre l'ordinario orario di lavoro, provvedendo altresì ad approvare e stipulare con l'altro comune la necessaria convenzione.

CONSIDERATO in ogni caso che le prestazioni di lavoro presso il *Comune di Partanna* da parte del dipendente interessato:

- avverranno sostanzialmente al di fuori dell'orario di lavoro e senza interferire sulla piena operatività del dipendente presso l'Ente di appartenenza;
- non determinano situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o di incompatibilità;
- si configurano come strumenti di arricchimento e crescita professionale del dipendente stesso, con potenziali e positive ricadute sull'apporto dello stesso in favore dell'Ente di appartenenza;

RILEVATO CHE:

- nel caso in esame, la convenzione intercorre tra il *Comune di Castelvetro* e il *Comune di Partanna*, con popolazione inferiore a 15000 abitanti, presso il quale sarà distaccato il *Dott. Giuseppe PALMERI*, per lo svolgimento delle attività di cui in narrativa;
- la medesima convenzione circoscrive l'orario di lavoro in «*scavalco d'eccedenza*» in numero **12** ore settimanali, aggiuntive rispetto all'ordinario orario di lavoro presso il *Comune di Castelvetro*, nel rispetto quindi del limite dell'orario massimo di lavoro di **48** ore settimanali;
- il trattamento economico per l'utilizzo in *scavalco* – sia *condiviso* che *d'eccedenza* - è posto interamente a carico del *Comune di Partanna*, a valere sulle risorse rese disponibili per le unità di personale di cui all'art. 67-ter c. 3 del D.L. n. 83/2012, convertito in L. 134/2012, in quanto ente utilizzatore;
- pertanto, il presente atto non comporta oneri per *Comune di Castelvetro*;
- il *Dott. PALMERI* ha prestato, per le vie brevi, il proprio assenso e il Responsabile della struttura organizzativa di appartenenza del dipendente (*VII Direz. Org. Programmazione Finanziaria, Partecipate e controlli, Provveditorato, Economato, Gestione Risorse Umane*) esprime il proprio assenso con la sottoscrizione della presente deliberazione, sul presupposto che tale utilizzo non arrechi pregiudizio all'assolvimento dei compiti istituzionali del medesimo dipendente;
- la durata dello «*scavalco*» di cui è causa decorre dalla *data di sottoscrizione della convenzione* e sino al 31.12.2024, subordinatamente alla proroga delle funzioni e delle coperture finanziarie di cui all'art. 1, c. 464, della L. 30.12.2021 n. 234;

VISTO lo schema di accordo di collaborazione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativo all'utilizzo del dipendente del *Comune di Castelvetro* (*Funzionario Amministrativo* – cat. Giurid. D/3 economica D/4), il quale dovrà svolgere la propria attività presso il *Comune di Partanna* per diciotto ore la settimana di cui:

- n° **6 (sei)** ore settimanali nell'orario ordinario di lavoro;
- n° **12 (dodici)** ore settimanali oltre l'orario ordinario di lavoro che saranno espletate presso il *Comune di Partanna*;

CONSIDERATO CHE dovranno essere rispettate le prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, stabilite dal [D. Lgs. n. 66/2003](#), come integrato e modificato dal [D. Lgs. n. 213/2004](#), o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in particolare in tema di:

- Orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita (*n. 48 ore settimanali* nell'arco temporale di riferimento), comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;
- Periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- Ferie annuali, che dovranno essere fruita dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, trattandosi di maggiore entrata, del

Responsabile Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTI:

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*», ed in particolare gli artt. 6, 7 e 38;
- l'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'O.R.EE.LL;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

Tutto ciò premesso e considerato;

PROPONE

alla Giunta Comunale

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte;

1. **DI APPROVARE** l'accordo di collaborazione con il *Comune di Partanna*, come da schema allegato alla presente deliberazione per formare parte integrante e sostanziale (*Allegato «A»*) inerente lo scavalco condiviso ai sensi dell'art. 23 del CCNL - Comparto Funzioni Locali - Triennio 2019/2021 e lo scavalco d'eccedenza ai sensi [dell'art. 1 comma 557 Legge n. 311 del 30.12.2004](#) al dipendente Dott. Giuseppe PALMERI;
2. **DI DARE ATTO CHE** il *Comune di Partanna* si avvarrà delle prestazioni di lavoro del dipendente del *Comune di Castelvetro* (*Funzionario Amministrativo - ex cat. Giurd. D/3, ex cat. Econ. D/4*), ai sensi dell'art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004 e dell'art. 23 del C.C.N.L. del 16 novembre 2022 per il periodo dalla *data di sottoscrizione della convenzione* e sino al 31.12.2024, per un numero di diciotto ore la settimana di cui:
 - n. **6 (sei)** ore settimanali nell'orario ordinario di lavoro;
 - n. **12 (dodici)** ore settimanali oltre l'orario ordinario di lavoro che saranno espletate presso il *Comune di Partanna*;
3. **DARE ATTO CHE** la presente deliberazione, ai fini contabili, comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente, anche se gli oneri finanziari, derivanti così come previsto nella Convenzione di cui all'allegato «A», non comportano aggravii di spesa, in quanto la stessa viene interamente rimborsata dall'Ente utilizzatore;
4. **DI INCARICARE** il Responsabile della *VII Direzione Organizzativa «Programmazione Finanziaria, Partecipate e controlli, Provveditorato, Economato, Gestione Risorse Umane»*, a porre in essere i relativi atti gestionali per dare esecuzione alla presente deliberazione;
5. **DI AUTORIZZARE**, a tal uopo, il Dott. Giuseppe PALMERI a prestare servizio presso il Comune di Partanna, con la tempistica e le modalità riportate nell'allegato schema di Convenzione;
6. **DI TRASMETTERE** al *Comune di Partanna* il presente provvedimento per i provvedimenti conseguenti.
7. **DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991.

Il Responsabile della VII Direzione Organizzativa

Dott. Andrea Antonino DI COMO

F.to Andrea Antonino DI COMO

ALLEGATO «A» - alla Deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____

OGGETTO: Schema di convenzione per l'utilizzo da parte del Comune di Partanna di un dipendente del Comune di Castelvetro ai sensi dell'art. 23 del CCNL EELL del 16.11.2022 e dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004.

L'anno duemilaventiquattro (2024), il giorno ____ () del mese di _____

TRA

il Comune di Castelvetro (C.F. 81001210814) con sede in Piazza Umberto I, n. 5, nella persona del Responsabile della Direzione Organizzativa VII, Dott. Andrea Antonino Di Como, nato a Castelvetro il 28.01.1968;

E

il Comune di Partanna (C.F. _____) con sede in _____, nella persona del Responsabile della _____, Dott. _____, nato a _____ il _____;

PREMESSO CHE:

- con nota n° 4745 del 29.02.2024 del *Comune di Partanna*, acquisita, in pari data, al prot. generale del Comune di Castelvetro al n° 14219, con la quale, si chiede di utilizzare in modo congiunto con il *Comune di Castelvetro* e per 12 ore a settimana al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, una unità di personale dipendente a tempo indeterminato del *Comune di Castelvetro*, ed in particolare il *Dott. Giuseppe PALMERI*, mediante stesura di un accordo di collaborazione da stipularsi ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004;
- con la medesima nota, il Comune di Partanna ha chiesto di utilizzare in modo congiunto con il *Comune di Castelvetro*, e per 6 ore a settimana all'interno dell'ordinario orario di lavoro, la medesima unità di personale, mediante stesura di un accordo di collaborazione da stipularsi ai sensi dell'art. 23, comma 1, del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali;
- con nota n° 6646 del 25.03.2024 il *Comune di Partanna*, acquisita, in data 26.03.2024 al prot. generale del Comune di Castelvetro al n° 20158, integrava la superiore nota precisando che l'utilizzo del dipendente in questione è richiesto fino al 31.12.2024;
- il comma 557 dell'art. 1 della Legge n. 311 del 30.12.2004 a mente del quale i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;
- la conversione nella legge n. 74/2023 del DL 41/2023 - *Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*, tra i vari emendamenti, ha previsto l'inserimento all'art. 3 del comma 6-bis che ha elevato il limite della popolazione da 5.000 a 15.000 abitanti;
- l'art. 23 del vigente CCNL del comparto Funzioni Locali, rubricato Personale utilizzato a tempo parziale nelle Unioni e nei servizi in convenzione il quale, in sostituzione del previgente art. 14 del CCNL 22.1.2004 del medesimo comparto, ha così statuito:
 - «1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.
 - 2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.
 - 3. La contrattazione collettiva integrativa dell'ente utilizzatore può disciplinare, con oneri

a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 80 (Fondo risorse decentrate: utilizzo) del presente CCNL.

4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del presente CCNL.

5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

- l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;

- l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;

- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziato presso ciascun ente.

6. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

7. Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL.

8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 14 del CCNL 22.01.2004, nonché l'art. 17, comma 6, del CCNL 21.05.2018»;

- *il Dott. PALMERI ha prestato, per le vie brevi, il proprio assenso e il Responsabile della struttura organizzativa di appartenenza del dipendente (VII Direz. Org. Programmazione Finanziaria, Partecipate e controlli, Provveditorato, Economato, Gestione Risorse Umane) ha espresso il proprio assenso con la sottoscrizione della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Castelvetro n. _____ del _____;*
- *il Comune di Partanna con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____, esecutiva, ha approvato lo schema del presente accordo;*
- *il Comune di Castelvetro con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____, esecutiva, ha approvato lo schema del presente accordo;*

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

Il *Comune di Castelvetro* autorizza il dipendente a tempo indeterminato, *Dott. Giuseppe PALMERI*, *Funzionario Amministrativo* ex categoria *D/3* posizione economica *D/4*, con decorrenza **dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2024**, ad effettuare ulteriori prestazioni lavorative presso il *Comune di Partanna* ai sensi [dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004](#) e dell'art. 23 del vigente CCNL del comparto Funzioni Locali, per **18** ore settimanali di cui:

- n° **6 (sei)** ore settimanali nell'orario ordinario di lavoro;
- n° **12 (dodici)** ore settimanali oltre l'orario ordinario di lavoro.

In conseguenza di quanto sopra, l'orario di servizio del suddetto dipendente, pari a n. **36** ore settimanali, sarà ripartito come segue:

- a) n. **30 (trenta)** ore settimanali presso il *Comune di Castelvetro*;
- b) n. **6 (sei)** ore settimanali presso il *Comune di Partanna*.

Oltre l'ordinario orario di servizio, il dipendente comandato presterà n. **12 (dodici)** ore settimanali presso il *Comune di Partanna*.

Art. 3

Il rapporto di lavoro subordinato instaurando dovrà svolgersi presso il *Comune di Partanna* per **6 (sei)** ore all'interno dell'ordinario orario di lavoro di **36 (trentasei)** ore, ed in particolare nella giornata di _____ fatta salva diversa determinazione del Segretario Comunale di *Partanna* per ragioni organizzative, e per **12 (dodici)** ore fuori dall'orario di lavoro predeterminato dal *Comune di Castelvetro*, senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con quest'ultimo, che dovrà svolgersi a tempo pieno.

Il *Comune di Partanna* comunicherà al *Comune di Castelvetro*, l'orario di lavoro del dipendente utilizzato.

Art. 4

Al dipendente interessato continuerà ad essere corrisposto dal *Comune di Castelvetro* il trattamento economico fondamentale della categoria di appartenenza, calcolato su **36** ore settimanali, nonché il trattamento accessorio previsto dalla contrattazione nazionale e decentrata.

Il lavoro svolto presso il *Comune di Partanna* oltre l'orario ordinario di lavoro verrà retribuito direttamente dal *Comune di Partanna* secondo il trattamento fondamentale in godimento presso il *Comune di Castelvetro*, riparametrato su **12** ore settimanali, tale riparametrazione si applica anche alla retribuzione di posizione e di risultato ove il *Comune di Partanna* attribuisse al dipendente interessato la posizione organizzativa.

Il *Comune di Partanna* corrisponderà al *Comune di Castelvetro* il rimborso degli oneri stipendiali in godimento presso l'Ente di appartenenza relativi alla retribuzione per le n. **6** ore di lavoro settimanale prestate in favore del *Comune di Partanna* nell'ordinario orario di lavoro, oltre oneri riflessi e IRAP a carico del datore di lavoro, al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla normativa vigente a carico del lavoratore e comprensivi dei relativi e proporzionati ratei di 13ma mensilità.

Il rimborso degli oneri stipendiali come sopra definiti, comprensivi degli oneri riflessi e IRAP, dovrà essere erogato da parte del *Comune di Partanna*, con cadenza trimestrale previa richiesta pervenuta dal *Comune di Castelvetro* e liquidato e pagato, pena l'automatica decadenza della convenzione, entro **30 (trenta)** giorni dalla summenzionata richiesta.

Sono totalmente a carico di ciascun Comune e da questo liquidate direttamente al suddetto dipendente, tutte le spese connesse a prestazioni eseguite nell'interesse del singolo Comune (*es. incontri e attività presso uffici di altre Amministrazioni, missioni, rimborsi spese viaggio*).

Art. 5

Il presente accordo ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2024.

L'accordo potrà essere sciolto in qualunque momento per decisione consensuale, ovvero a richiesta di uno solo dei Comuni. In tale fattispecie la cessazione dell'accordo decorre dalla data concordata dai Sindaci, e laddove avvenga unilateralmente, non prima di 15 giorni dalla formale comunicazione all'altro Comune della deliberazione di recesso divenuta esecutiva.

L'accordo potrà inoltre essere sciolto per il venir meno del consenso del dipendente o per trasferimento dello stesso presso altra amministrazione. Spetta al dipendente fornire apposita comunicazione ad entrambe le

Amministrazioni Comunali. In tali fattispecie la cessazione decorre dal 15° giorno dalla formale comunicazione del dipendente.

In caso di scioglimento di convenzione o di recesso di cui al precedente comma, il dipendente ritornerà a prestare la propria attività esclusivamente presso il *Comune di Castelvetro*.

Art. 6

La prestazione lavorativa resa dal dipendente interessato dalla presente convenzione a favore dell'*Amministrazione Comunale di Partanna*, secondo l'articolazione concordata, deve consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore, nel rispetto dei limiti massimi di durata dell'orario lavorativo giornaliero e settimanale previsti dalla normativa nazionale ed europea.

Art. 7

I singoli giorni o periodi continuati di ferie saranno autorizzati dal *Comune di Castelvetro* e la fruizione degli stessi dovrà avvenire nello stesso periodo in entrambi gli Enti. Il riposo settimanale coincide, in entrambi gli Enti, con la giornata di domenica.

Art. 8

Il dipendente interessato non potrà svolgere attività libero-professionale.

Art. 9

Per quanto non stabilito dal presente accordo si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti.

per il Comune di Castelvetro
Dott. Andrea Antonino DI COMO

per il Comune di Partanna
Dott. _____

il Dipendente
Dott. Giuseppe PALMERI